

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		AMATUCCI	620
Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. (<i>Parere della I Commissione</i>) (2877);		BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	620, 622
AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura. (1961);		623, 624, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634	
Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati. (1961);		COCCO MARIA	621, 622, 626
COLITTO: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (1285);		628, 629, 630, 631	
FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630);		VALIANTE	622, 624
TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura. (3707)	607	MARICONDA	623
PRESIDENTE	607, 613, 617, 618, 619	GUERRIERI EMANUELE	624
BISANTIS, <i>Relatore</i>	608	DAL CANTON MARIA PIA	624
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	613, 616	SILVESTRI	128, 629, 631
AMATUCCI	616	MIGLIORI	629, 631
VALIANTE	616, 618, 619		
DEGLI OCCHI	617		
FOSCHINI	617		
AMADEI	618		
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3057);			
MAROTTA VINCENZO ed altri: Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale. (<i>Urgenza</i>). (1768)	619		
PRESIDENTE	619, 622, 623, 624, 626		
ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	630, 631, 632, 633, 634		
	620, 621, 622		
	623, 624, 626		

La seduta comincia alle 10,15.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (2877) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Amadei Leonetto ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura (1961); Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2797) Colitto: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (1285); Foschini: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (2630); (2630); Targetti ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura (3707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di Appello e di Corte di cassazione », e delle proposte di legge: « Sullo stato giuridico della magistratura », d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto ed altri; « Norme sulle pro-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

mozioni dei magistrati », d'iniziativa del deputato Bozzi; « Norme per la promozione a consigliere di Corte d'appello e di Corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Colitto; « Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Foschini; « Norme sulle promozioni nella magistratura », d'iniziativa dei deputati Targetti ed altri.

Questi provvedimenti sono stati assegnati alla nostra Commissione in sede legislativa, mentre prima ci erano stati deferiti in sede referente. Già in questa ultima sede il collega Bisantis aveva svolto una relazione. Vorrei, quindi, pregarlo di richiamare brevemente quanto allora già ha detto in quella sede, con quelle maggiori indicazioni che comporta la sede legislativa.

Comunico che la I Commissione (Affari Costituzionali) ha espresso un parere sulle proposte di legge Amadei e Bozzi e sul disegno di legge. Vedremo in seguito se sarà necessario chiedere alla I Commissione il parere anche sulle altre proposte di legge connesse.

Il parere della I Commissione è del seguente tenore:

« Sotto il profilo costituzionale, da parte di alcuni membri sono stati prospettati dubbi sulla costituzionalità delle proposte Amadei e Bozzi, mentre altri membri della Commissione reputano che nulla osti, sotto l'aspetto costituzionale all'esame di merito delle proposte stesse. Sempre sul piano della costituzionalità alcuni membri della Commissione considerano incostituzionale l'articolo 17, terzo comma, del disegno di legge governativo, mentre altri lo ritengono non contrario alla Costituzione stessa. Comunque la Commissione, all'unanimità, ne ritiene opportuna la soppressione.

Sotto l'aspetto dei principi relativi al rapporto di pubblico impiego, alcuni membri della Commissione si dichiarano contrari al principio dei ruoli aperti e della distinzione dei magistrati esclusivamente sulla base della differenziazione tra magistratura di merito e magistratura di cassazione, così come si propone col progetto di legge di iniziativa del deputato Bozzi, e, tanto più al principio della unificazione delle posizioni di tutti i magistrati, come proposto dal deputato Amadei. Altri invece si dichiarano favorevoli, alcuni alla proposta Bozzi, altri alla proposta Amadei.

Sotto lo stesso profilo, infine, la Commissione esprime parere contrario all'articolo 24 della proposta Bozzi, e, considerata l'introduzione di prove di esame scritte e orali, sug-

gerisce che nelle Commissioni di esame, previste dagli articoli 8 e 23 del progetto governativo, siano inseriti due professori universitari in materia giuridica ».

Dopo queste premesse, ricordo che la Commissione (Giustizia), a mio mezzo, ha assicurato la sua volontà di attuare col maggiore impegno e con la maggiore sollecitudine possibili il varo di questa legge.

Il relatore onorevole Bisantis ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo più volte occupati di questo provvedimento che, come da ogni parte è stato riconosciuto, è di fondamentale importanza e richiede un esame approfondito della materia; esame che, per la verità, è stato effettuato nella forma più compiuta davanti all'altro ramo del Parlamento e anche qui, alla Camera. Infatti, in una serie di riunioni, il problema trattato nel modo più approfondito risulta e contiene conclusioni che, in un primo momento, pareva dovessero trovare piena adesione da parte di questa Commissione.

Senonché, si inserì ad un certo punto la questione dell'aumento dell'organico, con la presentazione di vari emendamenti e con conseguenti vicende più o meno alterne che, ad un certo momento, determinarono una battuta d'arresto, proprio sulla definizione del problema più importante e fondamentale. Ad un certo punto venni richiesto di riferire in sede referente e svolsi una relazione, alla quale credo di potermi rimettere anche oggi perché, penso, dopo una certa discussione, occorrerà rivedere la materia punto per punto, nella fiducia e nella speranza di arrivare al più presto ad una conclusione.

Credo, infatti, sia nei voti di tutti procedere con la massima rapidità perché indispensabile è ormai uscire da una situazione d'attesa che ha già turbato non poco anche la tranquillità degli ambienti giudiziari che sono impegnati nella delicata esplicazione del loro alto ministero, e devono essere al più presto liberati dalle preoccupazioni sulle loro sorti future.

Noi, naturalmente, non possiamo fare a meno di indagare a fondo in una materia così delicata e, prima di pervenire a soluzioni, di riguardare sotto ogni aspetto la situazione sottoposta al nostro esame.

Nella relazione svolta in sede referente, io mi soffermai soltanto sul disegno di legge governativo, sulla proposta di legge di iniziativa del collega onorevole Bozzi e sulla proposta di legge di iniziativa del collega onorevole Ama-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

dei ed altri. In quella sede non ci occupammo affatto delle altre tre proposte di legge che oggi figurano qui all'ordine del giorno, compresa la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Targetti ed altri, presentata in un momento successivo.

In quella occasione dissi che era indispensabile, dopo un sommario esame del contenuto delle singole proposte, intravedere quale metodo bisognava scegliere e quale strada percorrere. Ritengo che oggi, in questa sede, come prima cosa dobbiamo decidere se il testo approvato dal Senato deve essere prescelto a base della discussione come testo che dobbiamo senz'altro esaminare, anche se, nelle more della discussione di questo disegno di legge, sono intervenute nuove proposte e nuovi fatti, che comportano il riesame di tutta la materia.

In quella occasione, quindi, come dicevo, mi riferii soltanto al disegno di legge approvato dal Senato, alla proposta di legge Bozzi e a quella Amadei. Ma, oggi, vorrei un po', anche seguendo un certo ordine cronologico, rifarmi alle origini e, quindi, sempre seguendo questo ordine cronologico, arrivare alla proposta Targetti del 31 marzo 1962.

La prima proposta di cui dobbiamo occuparci è quella d'iniziativa del collega onorevole Colitto, presentata il 5 giugno 1959. Una proposta-stralcio, in sostanza, perché è da tempo che si impone una modifica dell'intero ordinamento giudiziario. Ma il problema non è di facile soluzione, e non è certo agevole affrontarlo nell'attuale momento.

Ecco perché da più tempo si è sentita la necessità di adeguare anche alla norma costituzionale un sistema che sotto certi profili è criticabile e non può essere più accettato. L'urgenza di aderire alle richieste che venivano da più parti ha indotto alcuni colleghi, e soprattutto il Governo, a esaminare questo settore dell'ordinamento giudiziario, che attiene tanto da vicino proprio al sistema delle promozioni.

Il primo che si è occupato della questione è stato l'onorevole Colitto, il quale nella sua proposta di legge propone la eliminazione del concorso per titoli, sistema che dalla quasi totalità di coloro che si sono interessati della materia è stato completamente bandito, perché questo sistema non è più ritenuto troppo conforme alle norme costituzionali, e neanche alle esigenze dei tempi moderni. In ordine a questo sistema debbo dire che di recente, quando si è profilata la possibilità di

bandire i concorsi in base alla legge del 1941, è sorto vivo contrasto, perché si è considerato quel sistema ormai superato e si è anche eliminato nel testo di legge approvato dal Senato.

Il collega Colitto nella sua proposta di legge prevede che al concorso per titoli venga sostituito il concorso per esami mediante scrutinio a turno di anzianità. In questa proposta di legge il problema è trattato in modo molto succinto e parziale. I posti disponibili in Corte d'appello vengono attribuiti per un sesto ai vincitori del concorso per esami, per tre sestimi ai magistrati promovibili per merito distinto, e per due sestimi ai magistrati promovibili per merito. D'altra parte i posti disponibili in Corte di cassazione vengono ripartiti per un sesto ai vincitori del concorso per esami, per quattro sestimi ai magistrati promovibili per merito distinto e per un sesto ai magistrati promovibili per merito.

Non mi soffermo nei particolari, perché i particolari potranno formare oggetto di esame dettagliato e approfondito man mano che si presenterà l'occasione di riguardarli singolarmente. Mi preme soltanto rilevare che questa proposta di legge in sostanza introduce un nuovo sistema e con essa inizia la serie delle proposte di eliminazione del concorso per titoli.

Segue la proposta di legge n. 1961, dei deputati Amadei ed altri. Essa fu presentata il 28 gennaio 1960 e riguarda tutto lo stato giuridico della magistratura. Come è detto nella relazione, la proposta stessa « apporta un rinnovamento radicale alla struttura sulla quale si fonda l'attuale ordinamento giudiziario, onde fare emergere finalmente il vero volto del potere giudiziario, autonomo e indipendente da ogni altro potere, voluto dalla Costituzione repubblicana e cardine del nostro Stato di diritto ». E, seguendo le norme contenute nell'articolo 105 della Costituzione, che esplicitamente si riferisce, per quanto attiene alle competenze e alle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, anche alle promozioni, in sostanza propone che la distinzione dei giudici avvenga soltanto per diversità di funzioni e che essi siano semplicemente soggetti alla legge, a norma dell'articolo 101 della Costituzione.

La proposta di legge insiste perché vengano riconosciuti pari diritti alle donne anche per quanto attiene all'ingresso nella magistratura, non ritenendo sufficiente l'ammissione della donna come giudice popolare in Corte d'assise, in Corte d'assise d'appello e nei tribunali dei minorenni. Insiste, cioè, per una

completa parificazione, in base all'articolo 51 della Carta costituzionale, per cui « tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

La proposta di legge vuole poi l'equiparazione economica a parità di anzianità di servizio, qualunque sia la funzione esercitata, e l'abolizione di ogni indennità, tranne quella di famiglia e di trasferta.

In terzo luogo l'assegnazione alle funzioni di appello o di cassazione dopo un periodo non inferiore a otto anni successivi alla promozione a magistrato, non comporta alcun avanzamento o promozione e sancisce perciò il nuovo ordinamento orizzontale ed egualitario della magistratura, in piena armonia col dettame costituzionale.

Per superare le obiezioni da me rilevate, dato che anche nei lavori preparatori della Carta costituzionale si parla sempre di promozioni, e che nelle leggi che hanno seguito l'emanazione e l'applicazione della Carta costituzionale si è sempre ribadito il criterio che le promozioni debbono permanere, la proposta Amadei si riferisce al fatto iniziale dell'ingresso in carriera, per cui l'uditore viene promosso aggiunto: e qui si fermerebbe tutto il sistema delle promozioni.

Perciò, secondo la proposta Amadei, verrebbe riconosciuta l'esistenza della norma costituzionale per quanto attiene alle promozioni, ma limitatamente alla fase iniziale; invece da quando il magistrato è magistrato, deve progredire nelle funzioni soltanto attraverso un turno di anzianità, senza essere assoggettato a un sistema di promozioni, che gli riserva invece solo la fase iniziale.

Il quarto punto riguarda il ruolo essenziale rivestito dai consigli giudiziari, che dovranno essere rappresentativi di tutti i magistrati e non solo di quelli che esercitano le funzioni di appello e di cassazione, nella redazione dei pareri, esclusivamente tecnici, sull'attività giudiziaria dei magistrati.

La novità che è definita dagli stessi proponenti « apparentemente più sensazionale di tutto il progetto, è costituita dalla limitazione degli uffici direttivi al mero campo amministrativo e dalla elettività e temporaneità dei medesimi ». Introduce questa proposta di legge un sistema del tutto nuovo, che è quello di limitare la funzione degli uffici direttivi all'esclusivo campo amministrativo e di stabilire l'elettività e temporaneità degli uffici direttivi medesimi.

È affermata poi l'esigenza insopprimibile di dignità umana e di democrazia, della pubblicità, per gli interessati, dei singoli fascicoli personali, nonché il divieto tassativo di assumere informazioni di qualunque genere attraverso organi dell'amministrazione civile o militare, della polizia o anche di privati.

Infine, per quanto riguarda il concetto fondamentale che l'attività di servizio dei magistrati deve essere essenzialmente giudiziaria e deve svolgersi, perciò, soprattutto negli uffici giudiziari, si stabilisce che è vietata la destinazione anche temporanea o per comando, applicazione, ecc., ad ogni altro ufficio od ente anche statale, tranne che per evidenti ragioni di carattere giuridico ed organizzativo, alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

Questa, per sommi capi, la proposta di legge Amadei, Comandini ed altri, la quale innova sostanzialmente e radicalmente il sistema, per cui i giudici, in quanto appartenenti a un potere autonomo, sono uguali tra di loro e si distinguono soltanto per diversità di funzioni. L'ordinamento del potere giudiziario deve riflettere questa realtà ed essere, perciò, orizzontale ed egualitario, non già verticale, burocratico e gerarchico. Il giudice non ha superiori gerarchici di alcun genere, essendo soggetto soltanto alla legge. L'attribuzione di una diversa funzione giudiziaria non deve costituire promozione, perché le promozioni presuppongono i gradi e i gradi presuppongono la gerarchia che non esiste neppure riguardo alle funzioni giudiziarie.

Alla proposta di legge Amadei seguì il progetto governativo, presentato al Senato il 18 luglio 1960. Questo disegno di legge che compendia tutto uno studio di diversi anni e un esame approfondito della nuova situazione che si era venuta a creare, in sostanza, elimina il sistema della promozione mediante concorso per titoli. L'articolo 145 dell'ordinamento giudiziario del 1941, ancora in vigore, stabiliva, com'è noto, che le promozioni a magistrato di Corte d'appello si effettuano mediante concorso per esami e per titoli e mediante concorso per titoli. Quello per esami e per titoli è stato sospeso a tempo indeterminato con disposizione del novembre 1947 e, quindi, è rimasta la possibilità di promozioni mediante concorso per titoli o mediante scrutinio a turni di anzianità. Il disegno di legge sostituisce ora il concorso per esame, con le limitazioni che poi avremo modo di vagliare particolarmente in appresso.

Perciò innova su questo punto e stabilisce un nuovo sistema che, in sostanza, ha trovato favorevole accoglimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Non mi soffermo sulla ripartizione dei posti annualmente disponibili e attribuiti ai promovibili per merito. Mi limito soltanto a ribadire che la distinzione qui riguarda il merito semplice e il merito distinto; che, poi, ha ripercussioni anche nel futuro in quanto, per la Corte di cassazione, ad esempio, si ha riferimento anche al merito distinto che sia stato riconosciuto nel periodo precedente, nel passaggio da magistrato di Tribunale a magistrato di Corte d'appello.

Non si è ritenuta opportuna l'unificazione in una sola categoria dei magistrati di merito, così come propone, invece, l'onorevole Bozzi nella sua proposta di legge.

Il criterio al quale si ispira il disegno di legge è quello di garantire ai meritevoli la possibilità di progressione in carriera senza limitazione di posti. Problema, questo, che ultimamente ha assillato l'Amministrazione dello Stato ed in alcuni rami della stessa ha trovato favorevole soluzione.

Di recente sono state adottate nuove disposizioni al riguardo, ma per le qualifiche corrispondenti a magistrato di appello e di cassazione è stato logicamente conservato il sistema dei ruoli chiusi. Sostanzialmente, cioè, mentre in astratto e in concreto per i docenti universitari, ad esempio, è giuridicamente esclusa ogni gerarchia di funzioni, per la Magistratura la progressione di carriera è strettamente connessa alle funzioni, cui corrispondono, per tradizione storica non smentita dalla Carta costituzionale, e per esigenze imprescindibili di carattere giurisdizionale, categorie corrispondenti ai gradi di giurisdizione. Da qui la necessità di predisporre un sistema che non alteri i principi relativi ai caratteri precisi delle funzioni giurisdizionali esercitate dalle diverse categorie di magistrati.

Contro la proposta di istituire dei ruoli aperti, e, quindi, di non limitare le promozioni, viene rilevata l'anomalia, l'assurdità di un sistema che prevede la possibilità di promozione di un numero di magistrati che, tante volte, superava di molto quello stabilito dagli organici.

Per quanto riguarda l'obiezione che non dovrebbero più sussistere gerarchie di gradi, nella relazione è rilievo che riconosciuta la gerarchia di funzioni così come previsto dalla Carta costituzionale.

Quanto ai benefici di carattere economico, viene osservato che la progressione automatica è già attuata, sia pure in parte, per la Magistratura. Infatti, per il magistrato esiste già il riconoscimento allo scatto automatico dello stipendio in base agli anni di servizio.

Il disegno di legge sopprime quindi, il concorso per titoli per la Corte d'appello, come ho detto, e stabilisce il concorso per esami, scritto e orale. Fu la lunga discussione in ordine alla materia e alle modalità ma, in definitiva, come principio, viene introdotto il sistema di attribuire i posti vacanti attraverso il concorso per esami e attraverso lo scrutinio, secondo un riparto che poi è determinato nel disegno di legge nel testo approvato dal Senato, e che dobbiamo qui riesaminare.

Per quanto riguarda la promozione a magistrato di cassazione viene anche qui stabilito lo scrutinio per merito distinto e il concorso per esame.

Ho accennato ai promovibili per merito distinto e per merito, secondo la distinzione fissata nel disegno di legge. Ho rilevato già in sede referente, la differenza fra il vecchio e il nuovo sistema; la revisione poi dello scrutinio e la revisione altresì di tutto quello che riguardava la possibilità di ingresso nel grado superiore. Ed ho ricordato anche, fra l'altro, le possibilità che si profilavano praticamente in ordine alla attribuzione dei posti, dato il contrasto che vi era stato quando si trattava di stabilire come attribuirli.

Questo disegno di legge, come ho detto, venne approvato dal Senato nel testo che oggi è sottoposto all'esame della nostra Commissione e che inserisce questi principi nuovi nel sistema di promozione dei magistrati.

Successivamente, il collega onorevole Foschini, precisamente nel dicembre 1960, presentò una sua proposta di legge che, al pari di quella presentata in seguito dall'onorevole Targetti, ha contenuto di norma transitoria. Infatti, dice il proponente nella relazione: « A sopperire alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia, in attesa che entri in vigore il nuovo sistema delle promozioni, mira la presente proposta che, rispettando la volontà unanime dei magistrati e degli organi responsabili, prevede, appunto, che le promozioni in appello e in cassazione siano effettuate nel frattempo soltanto per scrutinio a turni di anzianità »!

E, infatti, secondo l'articolo unico, « la progressione in Corte d'appello e in Corte di cassazione avrà luogo soltanto mediante scruti-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

io a turno di anzianità secondo le norme del vigente ordinamento giudiziario... ». Con questo sistema di ripartizione dei posti disponibili di Corte d'appello: due terzi ai magistrati promovibili per merito distinto e un terzo ai promovibili per merito.

Segui a questa la proposta Foschini che, come ho rilevato ha contenuto di norma transitoria e poi la proposta di legge dell'onorevole Bozzi.

Quando fu discusso, al Senato, il disegno di legge governativo — perché, l'altro ramo del Parlamento si occupò esclusivamente di quello! — venne fatto insistente riferimento, sia alla proposta Amadei che alla proposta Bozzi. Alla fine si arrivò ad una certa intesa, perché il disegno di legge venne approvato dal Senato con il solo voto contrario del gruppo comunista, di qualche indipendente e con l'astensione del gruppo socialista e del gruppo liberale.

La proposta Bozzi ha formato oggetto di approfondito esame un po' da parte di tutti e, vorrei dire, anche degli ambienti della magistratura. E, in sostanza, secondo quanto ho potuto scorgere contiene una soluzione intermedia fra il disegno di legge governativo e quello estremo della proposta di legge Amadei.

L'onorevole Bozzi ribadisce il concetto costituzionale, per cui i magistrati si distinguono tra loro per diversità di funzioni e quindi, sostiene che si può distinguere la magistratura in magistratura di merito e in magistratura di legittimità. Ribadisce che i magistrati di merito sono anche quelli di corte d'appello che giudicano in secondo grado su sentenze del tribunale, o quelli dei tribunali, quando giudicano su sentenze del pretore, o i pretori quando giudicano su sentenze dei conciliatori. Invece l'attuale divisione dei magistrati in due distinti ruoli pone necessariamente il problema non dell'esercizio delle funzioni, ma di una vera e propria promozione dei magistrati di tribunale a magistrati d'appello.

Il collega Bozzi ammette che si richieda un certo vaglio e una certa selezione quando si passa dalla magistratura di merito a quella di legittimità, perché nella sua relazione si legge:

« Il problema dell'attribuzione ai magistrati delle funzioni giudiziarie di mero diritto, invece, deve essere riguardato sotto un aspetto diverso, in considerazione della peculiarità e specificità della funzione di legittimità, che richiede attitudini e qualità par-

ticolari fondate soprattutto su una profonda e affinata cultura giuridica.

Infatti, mentre nei due gradi del giudizio di merito le questioni vanno trattate in fatto e in diritto, nel giudizio di legittimità la valutazione delle circostanze di fatto è ormai definitiva e, pertanto, l'indagine del magistrato è volta esclusivamente ad accertare l'esatta interpretazione delle norme di legge. Ed è per questo che il magistrato di diritto oltre alle doti di cultura giuridica, di rettitudine, di comprensione e di umanità che sono peculiari del magistrato di merito, deve possedere speciale attitudine all'esame e alla risoluzione delle questioni di mero diritto ».

Ecco perché il collega Bozzi, fondandosi su un'interpretazione da lui data alle norme costituzionali, intende eliminare il sistema delle promozioni e gli inconvenienti che derivano dal sistema delle promozioni mediante il concorso per titoli, attraverso questo nuovo sistema, per cui i magistrati di merito avrebbero una loro progressione di funzioni; e poi il passaggio dalla magistratura di merito a quella di legittimità attraverso il vaglio dei concorsi, attraverso un sistema di selezione. Ritiene, però, che si abbia riguardo ad un'anzianità che consente di esplicitare le funzioni di magistrato della legittimità con quella esperienza richiesta dalla funzione medesima.

In sostanza, si avrebbero i ruoli aperti nella prima fase. E per giustificare l'esistenza di questi ruoli aperti, il proponente si riferisce anche a quanto è avvenuto, per esempio, in base alla legge 19 ottobre 1959, che ha istituito i ruoli aperti per alcuni funzionari direttivi dello Stato.

Segue la proposta di legge Targetti, che oggi viene presentata in una forma diversa, ma che sostanzialmente riproduce quella dell'onorevole Foschini e contiene una norma transitoria. Fa riferimento alla soppressione dei concorsi per titoli, ad all'articolo 4 propone:

« I posti che nei ruoli di magistrati di appello e di magistrati della Corte di cassazione si sono resi disponibili dal 1° gennaio 1960, saranno attribuiti, finché non si sarà provveduto alla riforma del sistema delle promozioni, esclusivamente mediante scrutinio a turno di anzianità secondo le norme che regolano tale scrutinio nel vigente ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

I posti disponibili di Corte d'appello saranno attribuiti per quattro quinti ai magi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

strati di tribunale promovibili per merito distinto e per un quinto promovibili per merito ».

Segue poi un articolo 2, che dice:

« Il terzo comma dell'articolo 162 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Allo scrutinio possono prendere parte i magistrati di tribunale più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio che comprende non più di 300 scrutinandi.

L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria ».

« Il secondo comma dell'articolo 184 dell'ordinamento giudiziario predetto è sostituito dal seguente:

« Allo scrutinio possono prendere parte i Consiglieri di Corte d'appello e magistrati di grado parificato più anziani compresi entro un determinato numero della graduatoria stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio che comprende non più di 225 magistrati.

L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria ».

Vedo che l'idea originaria dell'onorevole Migliori, di procedere all'attribuzione dei posti disponibili fino a quando non vi sarà la nuova legge sul sistema delle promozioni, riemerge a distanza di tempo.

Ho creduto di svolgere una relazione soltanto per grandi linee e molto schematica. Non possiamo prevedere gli sviluppi della discussione in ordine alle numerose proposte di legge. Mi riservo di esprimere parere come relatore, quando avremo considerato la questione più da vicino nel suo insieme e nei singoli particolari; e quando la Commissione avrà discusso sulle singole proposte di legge. Per il momento non credo di dover aggiungere altro. Soltanto debbo formulare l'augurio che si esca il più presto possibile da questa situazione, perché fin da quando il Senato il 2 maggio del 1961 approvò il disegno di legge apparve l'urgente necessità di procedere alla emanazione di questa legge, che non solo deve consentire almeno per un certo periodo di tempo la possibilità di una progressione di funzioni o di carriera, ma deve dare soprattutto tranquillità agli ambienti della Magistratura.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Bisantis, che ci ha dato un quadro largamente orientativo sui diversi provvedimenti in esame. Condivido, anche a titolo personale, l'au-

spicio che si possa esaminare con la possibile sollecitudine questo tema: anche se occorreranno, com'è naturale, delle approfondite discussioni. In questo secolo e oltre della storia dello Stato italiano è seguita una tale serie di progetti sull'argomento, che rendono evidente l'esigenza di una profonda discussione.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale, salvo che l'onorevole Ministro non voglia fare fin dall'inizio qualche sua osservazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio il Presidente di avermi dato la parola e innanzi tutto desidero esprimere al relatore onorevole Bisantis il mio vivo compiacimento per l'esame non sommario, ma veramente approfondito che ha fatto del disegno di legge e delle proposte di legge riguardanti la complessa e difficile materia. Desidero poi dichiarare subito che non intendo affatto capovolgere qui la norma regolamentare, secondo la quale il rappresentante del Governo parla per ultimo, dopo la discussione generale, ma soltanto fare qualche dichiarazione, per così dire, preliminare, per aggiungere alla relazione dell'onorevole Bisantis alcuni elementi, suggeriti a chi parla dalla conoscenza del problema attraverso la direzione del dicastero di Grazia e giustizia.

La nuova legge non è soltanto attesa, ma indispensabile, essenziale. Perché, come è ormai noto, si è venuta a creare una situazione che pur non essendo grave è tuttavia delicata. La Magistratura è divisa sul modo di concepire la progressione nella carriera. Si sono avuti pronunziati e da parte della Cassazione, e così pure da parte delle Associazioni di categoria. Tutti i magistrati, insomma, hanno fatto sentire la loro voce. E, ciò sembra a me legittimo. Non bisogna drammatizzare fino ad arrivare ad affermare che i magistrati vogliono anteporre i loro punti di vista a quello del Parlamento. Vogliono solo far presente le loro esigenze. Il Relatore ha opportunamente distinto i vari progetti di legge in due gruppi, quelli che si riferiscono ad una situazione meramente transitoria e quelli che, invece, intendono regolare il problema in modo definitivo, per quanto possa esservi di definitivo in queste cose. Alla prima categoria appartengono le proposte di legge dell'onorevole Foschini e quella, recentissima dell'onorevole Targetti ed altri. Dirò subito, al riguardo, pur senza voler entrare tuttavia nel merito, ma mantenendomi nelle linee generali, che a mio avviso dichiarare espressamente con una legge che esiste nel nostro

ordinamento giuridico una lacuna, quella sull'ordinamento giudiziario — perché questo sarebbe il vero significato della legge transitoria — significherebbe creare una carenza costituzionale, mentre è possibile approvare la legge definitiva.

Ricordo in proposito che l'articolo 102 della nostra Costituzione, afferma: « La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario »! E, più volte, la Carta costituzionale richiama l'ordinamento giudiziario. Il che significa che non può esservi un vuoto legislativo in materia ma deve esistere un ordinamento che regoli la progressione dei magistrati, un ordinamento certo, sicuro, che dia al magistrato la certezza e la sicurezza circa i modi di progredire nelle varie funzioni della Magistratura.

E vengo, quindi, alle proposte che riguardano, invece, una disciplina organica del sistema di progressione nella carriera. Comincerò dalla proposta di legge Amadei che è quella che più s'allontana dal testo approvato dal Senato. Essa, come perspicuamente ha spiegato il nostro Relatore, anzitutto abolisce qualsiasi promozione all'interno dell'ordinamento giudiziario. Dice che, quando i magistrati hanno superato quelle difficili prove che sono poste all'inizio della carriera e sono entrati nella Magistratura, non ci debbono essere più selezioni, concorsi, esami o altri procedimenti, per appurare la maturità della loro conoscenza del diritto, la maturità del loro pensiero, in quanto si deve far ricorso unicamente ad una progressione di carattere automatico.

Noi abbiamo un ordinamento distinto per gradi di giurisdizione. Ricordo che persino la Costituzione, a proposito dell'elezione del Consiglio superiore, fa presente che i magistrati ordinari votano a seconda della categoria cui appartengono; quindi, c'è un richiamo nella Costituzione, non soltanto alle promozioni, menzionate al plurale, ma anche alle categorie dei magistrati.

L'onorevole Amadei cita nella sua relazione introduttiva un brano del Calamandrei. Inutile dire che anch'io considero il Calamandrei, del quale ho avuto l'onore di essere collega all'Università di Firenze, un grandissimo maestro, non soltanto di diritto, ma anche di vita, e, quindi, mi associo all'omaggio rivoltogli nella relazione introduttiva della proposta di legge. Però vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul pericolo che a volte si corre nel citare solo parzialmente dei brani di un autore. Il pensiero del Calamandrei,

infatti, nel suo complesso, non è esattamente quello che può sembrare da quella citazione parziale, ma è alquanto diverso. E cioè, non è già che egli postuli un ordinamento giudiziario in base alla norma costituzionale del tipo di quello citato nel brano riportato dal collega Amadei, ma esprime l'*optimum* che sarebbe stato idealmente desiderabile, ma che la Costituzione non ha attuato, in difetto di taluni presupposti.

Il Calamandrei, infatti, inserisce quelle sue parole in un periodo di ben più ampio respiro, quando egli dice, al paragrafo sei del terzo capitolo: « Indipendenza e senso di responsabilità del Giudice », nel suo libro: *Processo e democrazia*:

« ... Si può dunque concludere che, anche quando la magistratura sarà liberata da ogni ingerenza governativa, non si potrà escludere che nell'interno di questo ordine, indipendente come tale da ogni altro potere, la indipendenza del singolo magistrato possa essere ugualmente minacciata dall'umano desiderio di non mettersi in urto con chi potrà disporre della sua « carriera ». Se non vi sarà più nei magistrati un conformismo politico ossequente alla opinione del Ministro della Giustizia, potrà esservi pur sempre un conformismo di casta, ossequente alla opinione dei superiori: anche se nel nuovo ordinamento giudiziario si vieterà ai magistrati — come la Costituzione prevede, (articolo 98) — di appartenere apertamente ai partiti politici, è facilmente prevedibile che le elezioni del Consiglio superiore della Magistratura daranno luogo al formarsi sotterraneo di tendenze politiche o confessionali in contrasto, e che i magistrati in attesa di promozione cercheranno sempre, per non guastarsi la carriera, di conformarsi alle tendenze che avranno prevalso nella formazione di quel supremo consesso giudiziario.

In realtà per garantire l'indipendenza del magistrato e salvarlo dal conformismo, il rimedio ideale, al quale si avvicina il sistema inglese, sarebbe quello di abolire le promozioni e riconoscere a tutti gli uffici giudiziari, di qualsiasi grado, pari dignità ed uguale stipendio, in modo che il magistrato, una volta nominato ad un ufficio giudiziario in base a titoli tecnici, vi potesse restare per tutta la vita, *quamdiu bene se gesserit* libero dal conformismo, che è figlio bastardo generato dal connubio del timore con la speranza ».

Noi conosciamo l'idealismo e la purezza di sentimenti a cui si ispirava il professore Calamandrei; ma dobbiamo anche considerare che questo è un periodo ipotetico, inserito in

tutta una trattazione, nella quale prima l'autore aveva affermato che il sistema assoluto di prescrivere addirittura l'abolizione del ministero della giustizia — misura, come egli scrive, draconiana che avrebbe dovuto essere integrata con l'introduzione dell'assoluta incompatibilità tra l'esercizio della magistratura e l'esercizio dell'avvocatura — fu respinto dai costituenti.

Perciò non mi pare che Calamandrei, analizzando le norme costituzionali, abbia detto che ad esso dovrebbe corrispondere una legge del tipo di quella proposta dall'onorevole Amadei.

Quanto al disegno di legge Bozzi, esiste un problema che la Commissione non deve sottovalutare, perché tanto la proposta di legge Bozzi quanto quella Amadei trascurano un problema essenziale, quello, cioè, del modo in cui si provvede ai posti di una categoria riguardante una funzione superiore. Se il magistrato di merito esplica la stessa funzione, sia in pretura sia come magistrato di tribunale sia come magistrato d'appello, in che modo si potrà applicare un magistrato alla Corte d'appello? Evidentemente i magistrati di tribunale, che hanno una sede ambita, non avranno interesse — dal momento che occorre una loro domanda — a trasferirsi in un'altra funzione, in una funzione che li possa allontanare dalla sede che hanno conquistato dopo una lunga attesa. In altre parole, come si può superare l'ostacolo dell'inamovibilità del magistrato, quando la funzione fosse la medesima? Se si parte dal principio che tutte le funzioni di merito sono identiche (progetto Bozzi) o che tutte le funzioni del giudice siano identiche nella loro sostanza (progetto Amadei), è chiaro che non si potrà passare d'ufficio un magistrato dal tribunale alla Corte di appello o alla Corte di cassazione. Occorre sempre la domanda. L'onorevole Amadei ribadisce che un magistrato non può essere assegnato a un'altra funzione se non col suo consenso. Il che comporta che, siccome lo stipendio è identico, siccome le funzioni sono dichiarate identiche dalla legge, sia nel tribunale sia nella corte d'appello sia nella corte di cassazione, perché il magistrato a un certo punto dovrebbe richiedere il trasferimento in un'altra giurisdizione o in altra sede? Vi sarebbe il gravissimo pericolo che le corti d'appello periferiche — come per esempio quelle di Potenza, di Trieste, di Bolzano, che già sono difficili da ricoprire col sistema attuale — resterebbero vacanti, non essendovi alcuna spinta, alcun interesse a richiederle. Finirebbe qualsiasi incentivo per il magistrato

al cambiamento di sede, dal momento che, una volta conquistato — per esempio — il Tribunale di Napoli o di Roma o di Firenze, che sono tra le sedi più ambite, la funzione resterebbe identica, lo stipendio identico.

Ho voluto prospettare soltanto questa difficoltà di carattere generale, per dimostrare come sia il progetto Amadei sia il progetto Bozzi richiedessero delle modificazioni profonde dell'ordinamento giudiziario e perfino di norme del codice di procedura civile.

Quale è il consiglio che il Governo si permette di dare sommamente alla Commissione? Noi dobbiamo tener conto anche del nostro sistema bicamerale, dobbiamo tener conto che l'altro ramo del Parlamento si è a lungo occupato del problema e ha approvato un certo disegno di legge. È evidente che la Camera dei deputati ha sempre il diritto di formulare emendamenti, di trasformare anche *ab imis fundamentis* la materia; ma è chiaro che più ci allontaniamo dal progetto del Senato, tanto più diventa difficile una rapida approvazione della legge. Io credo che, prendendo come direttiva il testo del Senato, modificando l'articolo 17 in qualche comma e anche qualche altra norma tecnica, come quelle che regolano la situazione transitoria, il disegno di legge approvato dal Senato, con gli emendamenti che dichiaro di accettare per l'articolo 17 e su altri punti, potrebbe rappresentare un buon progresso rispetto alla legge del 1941.

Inoltre il Governo, per studiare il problema in un complesso più organico, si propone di nominare — dopo l'approvazione delle due leggi sugli organici e sulle promozioni dei magistrati — una commissione che studi l'ordinamento giudiziario nel suo insieme.

Una norma transitoria della Costituzione considera provvisorio l'ordinamento giudiziario vigente, e, quindi, bisogna riesaminarlo nel suo insieme. L'abbiamo esaminato a settori, ma una legge organica non c'è ancora. Fu studiato da una commissione presieduta dal presidente Acampora, ma quando non c'era ancora il Consiglio superiore della magistratura. È chiaro che il fatto nuovo della esistenza del Consiglio superiore e il suo felice funzionamento creano l'esigenza anche della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Abbiamo anche un altro limite imposto non solo dall'approvazione da parte del Senato, ma anche dalla limitatezza del tempo che abbiamo a disposizione, perché la legislatura è agli sgoccioli. In questa legislatura potrebbero essere approvate le due leggi sugli organici e sulle promozioni ed essere fatto lo

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

studio a cui accennavo da parte di una commissione, che sarebbe integrata anche con magistrati e con rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura, in modo da preparare in pochi mesi un materiale organico, pronto per la nuova legislatura. In quella sede, dopo la prima esperienza del nuovo sistema approvato dal Senato, vedremo se sarà necessario introdurre anche altre modifiche al sistema delle promozioni, che naturalmente vanno connesse a qualche modifica relativa all'ordinamento giudiziario e al codice di procedura civile, sotto certi aspetti.

Quindi, data la complessità delle proposte di legge presentate dagli onorevoli Bozzi e Amadei, pregherei di volere accedere alla discussione del disegno di legge approvato dal Senato, con le opportune modifiche che esamineremo nel massimo spirito di collaborazione e buona volontà.

Raccomando alla Commissione, che si è resa conto dell'urgenza e della necessità di procedere all'approvazione di una legge che riguardi i due importanti problemi degli organici e della progressione nelle funzioni della magistratura, di volere, se possibile, aderire a questa preghiera sommessa che ad essa rivolge il Governo.

AMATUCCI. Sappiamo che ieri i magistrati della Cassazione si sono riuniti e c'è stato anche, al riguardo, un comunicato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho qui il testo che mi è stato inviato. Se la Commissione lo desidera posso darne lettura:

« La Corte Suprema di Cassazione, riunita in Assemblea Generale a termini degli articoli 93 e seguenti dell'ordinamento giudiziario;

preso atto che sono in corso davanti al Parlamento i lavori per la elaborazione di una riforma del sistema delle promozioni in magistratura;

rilevato che su una materia di tanta importanza è preciso dovere della Corte Suprema di Cassazione manifestare il suo pensiero, che si ispira alle reali esigenze del funzionamento del Supremo Collegio;

richiamate le deliberazioni adottate sulla materia stessa nella precedente Assemblea Generale del 26 aprile 1957;

considerato,

che gli organi supremi di giurisdizione — ed in particolare la Suprema Corte di Cassazione — hanno bisogno, per ragioni di efficienza e di prestigio, di magistrati altamente qualificati per sapere, carattere, e maturità professionale, i quali si siano notevolmente

distinti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

che un generale livellamento della carriera dei magistrati con progressione fondata soltanto su scrutini di anzianità apporterebbe conseguenze dannose all'Amministrazione della Giustizia, abbassando il tono dei Collegi giudicanti e favorendo la fuga dei migliori elementi verso altre carriere;

che il sistema degli scrutini, a prescindere dalla possibilità di attuazione di altri sistemi, in tanto può rispondere all'esigenza della selezione, in quanto sia opportunamente graduato e differenziato,

esprime il voto,

che la nuova legge sulle promozioni adotti un sistema articolato di selezione che, temperando le esigenze della media dei magistrati con la necessità che alle funzioni più elevate siano chiamati gli elementi che realmente eccellono, dia modo di identificare con anticipazione tali elementi, attraverso un vaglio rigoroso ».

Contemporaneamente però, devo dire che c'è stato un intervento, da parte del Presidente della Associazione magistrati, il quale ha dichiarato di non essere favorevole al sistema auspicato dalla risoluzione che ho letta, pur sottolineando che l'Associazione stessa è contraria ad un appiattimento nella carriera. Ha dichiarato, inoltre, che è favorevole al perfezionamento di tutto il sistema dell'ordinamento giudiziario.

Sottolineo quest'ultimo punto, perché collima con quanto ho detto poco fa. Ma, per l'istante, è urgente ed indispensabile che il magistrato sappia qual è il suo *status* sulla progressione delle funzioni giudiziarie.

VALIANTE. Poiché l'onorevole Ministro ha accennato poc'anzi alla necessità di modificare l'ordinamento giudiziario, nonché il Codice di procedura civile, lo pregherei di voler cortesemente precisare a quale parte di quest'ultimo intendeva riferirsi!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ci sono vari articoli che riguardano la composizione delle sezioni, dei collegi giudicanti. Inoltre i sistemi auspicati dagli onorevoli Bozzi e Amadei richiederebbero apposite norme dirette alla intercambiabilità nella composizione dei collegi. Il competente Ufficio legislativo ha già fatto un esame in materia. Posso assicurare l'onorevole Valiante che ci sono comunque norme del Codice di procedura civile che dovrebbero essere riformate in conseguenza.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato con interesse i suggerimenti e le preghiere, se così possiamo dire, rivolte dall'onorevole Ministro alla Commissione. Abbiamo, altresì, inteso il tenore della comunicazione, o del voto, che dir si voglia, espresso ieri dalla Corte di casazione.

Prima di dare la parola agli intervenienti nel dibattito in sede di discussione generale, vorrei a questo punto chiedere agli onorevoli colleghi presentatori di proposte di legge all'ordine del giorno su questa materia, ove presenti, se desiderano avere la parola per fare dichiarazioni.

DEGLI OCCHI. C'è una questione preliminare! Sono davanti a noi diverse proposte di legge e il Governo ritiene si debba assumere, come testo base, il proprio disegno di legge. Ma, ci sono anche emendamenti alla proposta Targetti e, quindi, io penso si dovrebbe, per prima tappa, procedere all'esame di questi, per vedere se si devono prendere in considerazione.

Ché se, invece, il punto di vista del Governo, testé espresso dall'onorevole Ministro, dovesse prevalere, allora dovremmo naturalmente, non dico addentrarci, ma quanto meno determinarci a discutere il disegno di legge e le varie proposte di legge presentate. Quindi, io credo sia interessante vedere se dobbiamo affrontare il problema partendo dal disegno di legge o, invece, adire a questa specie di formulazione stralcio che è nell'emendamento Targetti distribuito stamane alla Commissione!

PRESIDENTE. Ho l'impressione che la stessa espressione dell'onorevole Degli Occhi: « se prevarrà l'una o l'altra tesi », ci orienterà nella risposta. Cioè, noi non sappiamo quale sia, al momento, la soluzione base da prendere in considerazione. Potremo comunque decidere nel modo che riterremo opportuno. Quindi, io riterrei, onorevole Degli Occhi, che noi faremmo opera non pregevole ove fin da ora ci orientassimo su una scelta!

DEGLI OCCHI. Non mi pare, dal punto di vista della procedura (« *in procedendo* ») sia da accogliere l'osservazione dell'onorevole Presidente. Perché, gli emendamenti Targetti sono stati, in certo senso, rifiutati dall'onorevole Ministro; hanno inserito, appunto, quella che è stata la ragione della critica del Governo: « ... finché non si sarà provveduto alla riforma del sistema delle promozioni!... ». Quindi, è chiaro che qui si tratta di prendere un provvedimento da Croce rossa! Temporaneo.

E, su questo punto, la discussione può essere fatta. Vedere, cioè, se è consigliabile rimandare la discussione, l'esame delle proposte di legge e del disegno di legge o, invece, non sia il caso di procedere subito al loro esame. Perché, se noi consentissimo sull'emendamento Targetti, necessariamente dovremmo rimandare l'accoglimento del merito delle varie proposte.

Non so che cosa ci dirà l'onorevole Amadei, siccome egli ha sottoscritto gli emendamenti a proposta che reca pure il suo nome. Perché, infatti, prima avevamo, come dicevano il Relatore e il Ministro, la sua formulazione di soluzione drastica.

Quindi, io non so se dobbiamo discutere...

Se dobbiamo discutere le proposte e il disegno di legge, sono sicuro dell'impossibilità di risolvere rapidamente un problema di fondamentale importanza, dato che ci sono non dico delle divergenze, ma delle antitesi profonde tra un'impostazione e l'altra.

PRESIDENTE. L'importanza dell'argomento, pur non sottovalutando i suoi rilievi, è tale da farci affrontare almeno un'iniziale discussione, che sia limitata alla scelta del temporaneo o del generale, ma sia utile ai fini della valutazione complessiva.

DEGLI OCCHI. Io ritengo che discutere oggi il disegno di legge e le proposte di legge non farebbe guadagnare tempo. Perché i miracoli non si possono fare e ci troveremo di fronte a un'antitesi profonda. Vediamo invece se fosse possibile esaminare subito gli emendamenti. La via — in prosieguo — sarebbe tormentata ugualmente, ma avremmo comunque chiarito quello che dal punto di vista preliminare, interessa, a mio avviso, il rito. E le questioni preliminari è bene rimetterle al merito.

Da questo punto di vista faccio formale proposta di passare all'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Le domando se consente che per lo meno vengano ascoltati i due proponenti, dopo di che riprenderemo in esame la sua proposta.

DEGLI OCCHI. Io non ritengo che, in nome della chiarezza della discussione, concretamente si guadagni del tempo.

PRESIDENTE. Abbiamo il massimo rispetto per le sue osservazioni, ma ritengo che i proponenti che parleranno non toglieranno valore alla sua tesi. Quindi, se la Commissione vorrà decidere su questa sua proposta pregiudiziale, potrà farlo a suo tempo.

FOSCHINI. Non posso non rilevare l'importanza dell'eccezione sollevata dall'onore-

vole Ministro. Però avrei desiderato qualche notizia relativamente al periodo di tempo che abbiamo per poter fare una legge valida, la quale involga tutto il problema delle promozioni. Mi pare che da alcuni anni non procediamo alle promozioni dei magistrati e il Relatore ha fatto presente lo stato di disagio in cui vive attualmente un settore importante del nostro paese. A me risulterebbe che esiste anche un termine non perentorio, ma a carattere indicativo, cioè il 30 giugno, avanzato dal Consiglio superiore della magistratura, oltrepassato il qual termine ricadremo in un sistema che la stragrande maggioranza ha voluto eliminare, cioè il concorso per titoli. Ora, se non vogliamo ricadere in questo sistema che tutti abbiamo condannato, è indiscutibile che entro questo termine dovremo fare qualche cosa.

Ecco perché ho avanzato una proposta temporanea. Faccio mio in un certo senso quello che ha detto il collega Degli Occhi, anche per ragioni di ordine nella discussione. Io che non ho l'onore di far parte di questa Commissione e che ho presentato una proposta di legge a carattere temporaneo, nel caso che venisse accolto il parere dell'onorevole Ministro, quello, cioè, di non discuterla, non avrei che da accomiarmi da questa Commissione, perché non ho nessun titolo per rimanere.

AMADEI LEONETTO. Mi rendo conto della necessità di far presto; però mi rendo anche conto della necessità di fare ugualmente bene. Ora faremmo presto se accettassimo la richiesta formulata dall'onorevole Ministro, secondo la quale il nostro esame dovrebbe riguardare il disegno di legge, pure apportando ad esso quelle modifiche che riterremo necessarie; ma ritengo che non faremmo ugualmente bene.

Ci troviamo di fronte a un disegno di legge e a diverse proposte di legge. Io riterrei opportuno seguire questo *iter*: i presentatori illustreranno le loro proposte di legge; al termine di questa illustrazione la Commissione si renderà maggiormente conto della complessità del problema e soltanto allora potrà dire se, invece di affrontare l'una o l'altra proposta di legge o il disegno di legge governativo, sia preferibile una soluzione temporanea del problema — che del resto non pregiudica nulla — come è stato proposto dall'onorevole Targetti.

Io penso che tutto questo ci impegnerà per due o tre sedute, non di più! Quindi la mia proposta dovrebbe venire incontro alla richiesta degli onorevoli Degli Occhi e Foschini.

Vale a dire, dopo un'ampia discussione che potrà anche essere complessa, la Commissione potrebbe eventualmente decidere, magari rinviando la discussione sul problema generale ad un prossimo tempo.

FOSCHINI. Mi domando se la proposta di legge Amadei non comporti il rinvio alla Commissione Bilancio per il maggiore impegno finanziario.

PRESIDENTE. Non so se la Presidenza della Camera lo abbia già disposto. La proposta Bozzi è stata inviata anche alla V Commissione, quella Amadei soltanto alla I Commissione.

VALIANTE. Si potrebbe decidere già da oggi di richiedere il rinnovo del parere.

PRESIDENTE. Poiché la Presidenza della Camera, a differenza di quanto ha fatto per la proposta di legge Bozzi, non ha deferito questa proposta Amadei alla V Commissione, debbo ritenere abbia inteso non esistere onere maggiore. Per lo meno, rispetto a quello che oggi è previsto. Salvo, naturalmente, che queste progressioni successive, questi scatti, possano importare oneri maggiori.

AMADEI LEONETTO. Non credo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro, non a torto, rileva che il comune interesse di fare le cose validamente bene, ci suggerisce di notare quanto è detto all'articolo 2 della proposta di legge Amadei: « A tutti i magistrati, a parità di anzianità di servizio, e salve le disposizioni concernenti l'aggiunta di famiglia, sarà corrisposta la medesima retribuzione, quale che sia la funzione esercitata ». Può, infatti, darsi che tale impostazione importi un maggiore onere finanziario.

Io pure sarei portato a dire di sì. Ed allora, se questa osservazione è esatta, sarebbe utile, agli effetti globali dell'espletamento dei lavori, che si facesse esprimere la V Commissione. Perché, è vero che alla fine la proposta Amadei conterrà certamente qualche norma di carattere finanziario...

AMADEI LEONETTO. No, no, non ne esiste alcuna!

PRESIDENTE. Già, è vero!

VALIANTE. Faccio osservare che, non contenendo alcun riferimento esatto al trattamento economico, evidentemente rinvia ad altra legge la specificazione del trattamento stesso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. All'articolo 2 è detto che « Una legge speciale regolerà il trattamento economico della magistratura sulla base — si precisa, però — dei commi precedenti »!

PRESIDENTE. Comunque, non completando oggi l'esame dei provvedimenti, nulla vieterebbe che si approfondisse la cosa.

VALIANTE. Mi pare che, in effetti, da questa proposta di legge Amadei non scaturisca alcun maggiore onere, perché, si precisa in essa, sarà una successiva legge a stabilire la parte finanziaria.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ad ogni modo, non è questo il problema!

PRESIDENTE. Comunque possiamo riesaminare con maggiore attenzione questo tema, qualora ci convinciamo dell'essenzialità del parere della V Commissione.

Ora, l'onorevole Amadei ha fatto una proposta, a mio parere sensata e che non pregiudica alcuna decisione circa quanto dice l'onorevole Degli Occhi: ricorrere ad una decisione di carattere preliminare, senza per altro entrare nella maggiore discussione. Io penso che sarebbe bene, a questo punto, seguire il parere del collega onorevole Amadei e che quindi, per prima cosa, dovremmo ascoltare il pensiero dei proponenti. È evidente che, ove invitati ulteriormente, essi non interverrebbero, non potremmo obbligarceli! Quindi, giunti a questo punto, salvo eventuali brevi dichiarazioni di carattere preliminare, riterrei di sospendere la nostra discussione su questo argomento, per passare ad esaminare l'altro provvedimento urgente all'ordine del giorno.

Mi renderò ovviamente interprete di questa richiesta presso l'onorevole Cassiani, Presidente titolare della Commissione (al quale con l'occasione invio, anche a nome di tutti gli onorevoli colleghi componenti la nostra Commissione, un fervido saluto, con l'augurio di una rapida, e completa guarigione), affinché egli abbia cura di predisporre *in primis*, nella prossima seduta, il seguito di questa discussione: pregando fin d'ora i colleghi che desiderano parteciparvi, primi fra essi i colleghi presentatori delle proposte di legge, di intervenire apportando tutte le necessarie spiegazioni.

In questo senso, se non vi sono osservazioni od obiezioni, può senz'altro rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Colgo l'occasione, anche a nome del Governo, per rivolgere un fervido augurio per la pronta guarigione dell'onorevole Cassiani, Presidente benemerito di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per l'augurio, cui ci associamo di cuore tutti!

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3057); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale (Urgenza) (1768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale ».

Come la Commissione ricorderà, l'onorevole Marotta ha dichiarato di non insistere sulla sua proposta di legge e di aderire al disegno di legge governativo scelto come testo base. La Commissione aveva pertanto proceduto all'esame del disegno di legge, del quale ha approvato già i primi articoli fermandosi all'articolo 8 per il collegamento evidente che tale articolo, come gli altri ad esso seguenti, mostrano con la tabella posta in fondo al provvedimento.

La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il parere che alcune norme vadano modificate. Riprendiamo, per ora, l'esame del provvedimento a partire dall'articolo 14:

TITOLO V.

GERARCHIA, RAPPORTI INFORMATIVI E DISCIPLINA

CAPO I.

RAPPORTO GERARCHICO

ART. 14.

(Rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive).

Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e dal procuratore generale della Repubblica.

ANDREUCCI, *Relatore*. Per aderire a quanto è stato richiesto dalla I Commissione e a quanto è stato poi deciso dalla nostra Commissione, propongo questo emendamento sostitutivo all'articolo 14:

« *Sostituire le parole*: dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e dal procuratore generale della Repubblica, *con le altre*: dal direttore del centro per la rieducazione dei minorenni ».

Propongo anche un emendamento aggiuntivo:

« Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge opera in conformità delle richieste dell'autorità giudiziaria ».

AMATUCCI. Mi sembra una soluzione ibrida.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io mi dichiaro d'accordo, perché risponde alla osservazione della I Commissione (Affari costituzionali), la quale ha rilevato che questo personale non può dipendere gerarchicamente dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica per la inimpugnabilità degli atti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, che, modificato secondo gli emendamenti già approvati, risulta così formulato:

(*Rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive*).

« Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal direttore del Centro per la rieducazione per i minorenni.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge opera in conformità delle richieste dell'autorità giudiziaria ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

(*Rapporto gerarchico degli ispettori di servizio sociale*).

« Gli ispettori di servizio sociale sono adetti al Ministero di grazia e giustizia e dipendono gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Poiché non sono stati proposti emendamenti e poiché nessuno chiede la parola, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16:

CAPO II.

RAPPORTI INFORMATIVI

ART. 16.

(*Rapporti informativi — Organi competenti*).

I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del procuratore generale, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il giudizio complessivo è espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per l'impiegato investito della dirigenza dell'ufficio dal procuratore generale.

Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.

ANDREUCCI, *Relatore*. Al primo comma dopo le parole: « e quelli concernenti questo ultimo », propongo di sostituire le parole: « dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni », con le altre: « dal direttore del centro per la rieducazione dei minorenni ».

Al secondo comma, dopo le parole: « a cura », sostituire le parole: « del procuratore generale », con le altre: « del direttore del centro per la rieducazione dei minorenni ».

Al terzo comma, dopo le parole: « di servizio speciale », sostituire le parole: « dal procuratore della Repubblica presso il tribu-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

nale dei minorenni », con le altre: « dal direttore del centro per la rieducazione dei minorenni »; e dopo le parole: « della dirigenza dell'ufficio », sostituire le parole: « dal procuratore generale », con le altre: « dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena ».

Al quarto comma sostituire le parole: « dal direttore generale », con le altre: « dal Consiglio d'amministrazione ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quest'ultimo emendamento deriva dal fatto che al terzo comma il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento al primo comma di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento al secondo comma, di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento al terzo comma, di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento al quarto comma, di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 16 nel suo complesso, che, modificato secondo gli emendamenti già approvati, risulta così formulato:

ART. 16.

(Rapporti informativi — Organi competenti).

« I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal direttore del centro per la rieducazione dei minorenni.

I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del direttore del centro per la rieducazione dei minorenni entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il giudizio complessivo è espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal direttore del centro per la rieducazione dei minorenni, e per l'impiegato investito della dirigenza dell'ufficio dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni

della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

(Rapporti informativi per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in più uffici).

Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il dirigente dell'ufficio o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto.

In tal caso il dirigente o il procuratore della Repubblica, qualora il funzionario si trovi alle sue dipendenze da meno di sei mesi, richiede informazioni al dirigente dell'ufficio o al procuratore della Repubblica alle cui dipendenze il funzionario ha prestato nel corso dell'anno la sua opera per il maggior tempo ».

ANDREUCCI, *Relatore*. Anche per questo articolo, si tratta di emendare secondo la formula suggerita e già introdotta nei precedenti articoli. Mi è stato, però, fatto osservare, giustamente, che il direttore del centro per la rieducazione dei minorenni, che in questo caso sostituisce il procuratore della Repubblica, è quello dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto informativo. Quindi, questo emendamento va inserito in sostituzione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e non messo dopo « il dirigente dell'ufficio ! ».

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento si riduce anche questa volta alla sostituzione delle parole: « procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni », con le altre: « direttore del centro per la rieducazione dei minorenni ? ».

COCCO MARIA. Questo, per la qualifica da attribuire alle assistenti sociali, sempre che queste ultime dipendano dal centro di rieducazione !

ANDREUCCI, *Relatore*. Questo, per quanto riguarda il rapporto informativo, che è la base per la qualifica. Quest'ultima la debbono dare organi che non sempre sono quelli che redigono il rapporto informativo.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

COCCO MARIA. Dei centri di rieducazione o dei centri distrettuali? Perché, le assistenti che prestano servizio anche presso i centri di rieducazione dipendono da centri distrettuali.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Onorevole Cocco, le andrebbe bene questa formulazione: «...provvede il superiore gerarchico dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto?».

ANDREUCCI, Relatore. L'articolo 14 dice: «Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal direttore del centro per la rieducazione dei minorenni». Ora, chi compila il rapporto? Il direttore del centro!

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Qui ci sono due ipotesi: il rapporto informativo può riguardare il personale dipendente dall'ufficio; se, invece, concerne il direttore, in base a quanto già stabilito all'articolo 14 «il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipendente gerarchicamente — oggi diciamo: dal direttore del centro per la rieducazione dei minorenni!».

COCCO MARIA. Ho la preoccupazione che indichiamo istituti di rieducazione, così, e non il centro distrettuale. A meno che non si voglia innovare!

PRESIDENTE. Non credo abbia motivo di sussistere questa sua perplessità o questo suo dubbio! Comunque, nessuno vieta a noi una norma finale che la tranquillizzi. Mi pare, però, che abbiamo già votato in un senso che non dà luogo a dubbi.

ANDREUCCI, Relatore. L'articolo 1 dice, infatti: «Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche, sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello!».

VALIANTE. È, però, esatto che finora li abbiamo chiamati uffici di rieducazione sociale!

PRESIDENTE. Superata questa dubbiozza, voglia, onorevole Relatore rileggere il primo comma dell'articolo 17 nella formulazione che propone.

ANDREUCCI, Relatore. «Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il direttore del centro per la rieducazione dei minorenni dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto».

PRESIDENTE. Il Governo, invece, propone quest'altra formulazione: «Alla compi-

lazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il superiore gerarchico dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 17 nella formulazione di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma.

ANDREUCCI, Relatore. Proporrei il seguente testo:

«In tal caso il superiore gerarchico stesso, qualora il funzionario si trovi alle sue dipendenze da meno di sei mesi, richiede informazioni al superiore gerarchico alle cui dipendenze il funzionario ha prestato nel corso dell'anno la sua opera per il tempo maggiore».

PRESIDENTE. Metto in votazione il secondo comma dell'articolo 17 nella formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso, che, modificato secondo gli emendamenti già approvati, risulta così formulato:

ART. 17.

(Rapporti informativi per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in più uffici).

Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il superiore gerarchico dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto.

In tal caso il superiore gerarchico stesso qualora il funzionario si trovi alle sue dipendenze da meno di sei mesi, richiede informazioni al superiore gerarchico alle cui dipendenze il funzionario ha prestato nel corso dell'anno la sua opera per il maggior tempo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18:

(Sospensione della compilazione del rapporto informativo).

«Può essere sospesa la compilazione del rapporto informativo per l'anno in cui risulta che il funzionario ha commesso infrazioni disciplinari, quando il relativo provvedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione del rapporto».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19:

CAPO III.

DISCIPLINA

ART. 19.

(Censura - Organi competenti).

« La censura è inflitta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di servizio sociale e dal procuratore generale della Repubblica al personale che presta servizio nel distretto ».

ANDREUCCI, *Relatore*. Propongo di sostituire le parole: « il procuratore della Repubblica », con le altre: « il direttore del centro per la rieducazione dei minorenni ».

MARICONDA. All'ultimo comma dell'articolo 17 abbiamo detto che il giudizio complessivo deve essere dato dal consiglio d'amministrazione. Anche la censura dovrebbe essere espressa dal consiglio d'amministrazione.

PRESIDENTE. Lo abbiamo detto: « consiglio d'amministrazione ». perché il direttore generale compariva nel comma precedente.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il consiglio di amministrazione deve essere l'ultima istanza a cui si ricorre contro il provvedimento del direttore generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, che, modificato secondo l'emendamento già approvato, risulta così formulato:

ART. 19.

(Censura - Organi competenti).

« La censura è inflitta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena agli ispettori del servizio sociale e dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni che presta servizio nel distretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

(Congedi).

« Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero; al rimanente personale

è concesso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministero ».

ANDREUCCI, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento:

« Al primo comma, sostituire le parole: procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, con le altre: direttore del centro per la rieducazione dei minorenni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, che, modificato secondo l'emendamento già approvato, risulta così formulato:

ART. 20.

(Congedi).

Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero. Al rimanente personale è concesso dal direttore del centro per la rieducazione dei minorenni.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministero.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21:

TITOLO VI.

**NORME SULL'ACCESSO E SULLA
PROGRESSIONE NELLE CARRIERE
DI SERVIZIO SOCIALE**

CAPO I.

**CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA
DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE**

ART. 21.

(Concorso).

« Il concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali ».

ANDREUCCI, *Relatore*. La I Commissione ha osservato che occorre stabilire i criteri con

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

cui viene determinata la prova attitudinale. In genere questi criteri vengono stabiliti dal regolamento. Per evitare un regolamento diverso, il disegno di legge prevedeva all'articolo 22 i criteri secondo i quali si doveva stabilire la prova. Ma la I Commissione ha ritenuto che l'articolo 22 non garantisca sufficientemente l'obiettività della prova o dei criteri secondo i quali deve essere fissata la prova, e proponeva, perciò, la soppressione dell'articolo 22, lasciando aperto, come di regola, di stabilire con regolamento la prova attitudinale *una tantum*, cioè la prima volta che viene fatto il concorso viene stabilito il criterio della prova attitudinale e quello permanente.

Perciò l'articolo 21 rimarrebbe invariato, mentre verrebbe soppresso l'articolo 22.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In sostanza, quindi, l'obiezione è questa: non di volta in volta, ma un regolamento! Ed allora, anziché sopprimerlo, questo articolo 22, direi in esso: «...secondo le modalità stabilite dal regolamento». Quest'ultima formulazione dà maggiore affidamento.

VALIANTE. Altre volte la questione del regolamento è stata lasciata con delega al Governo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si può lasciare al potere dell'esecutivo, giustamente secondo me, il cambiare di volta in volta.

PRESIDENTE. Questa eventuale modifica all'articolo 22, naturalmente, non presuppone che non si possa procedere intanto all'approvazione dell'articolo 21.

Pertanto, pongo in votazione l'articolo 21, del cui testo ho già dato lettura e al quale non sono state proposte modifiche.

(*E approvato*).

E veniamo all'articolo 22, circa il quale il Governo propone di sostituire alle parole: « nel bando di concorso », le altre: « dal regolamento ».

ANDREUCCI, *Relatore*. Poiché non si fa più alcun riferimento al bando, allora tutto il resto decade! Nel regolamento, infatti, non si potrà prescindere da tutto quanto in esso previsto. Qui, la posizione dei tecnici era specificata proprio nell'articolo 22; il riferimento ai tecnici era inserito, appunto, per voler formulare questo articolo. Facendo nel bando di concorso riferimento ai tecnici che vengono scelti, in definitiva si fa riferimento alle prove attitudinali di questi elementi.

GUERRIERI EMANUELE. Si tratterà di componenti della commissione, più che di consulenza!

DAL CANTON MARIA PIA. Saranno consulenti nell'ambito della commissione. Erano consulenti in quanto si trattava di bando *ad hoc*.

PRESIDENTE. Infatti! Siccome il bando prevedeva certe determinate caratteristiche...!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Può cambiare, secondo il testo del disegno di legge, tenendo presenti certi criteri. Invece, se mettiamo il riferimento al regolamento, la cosa mi sembra più logica. È molto meglio che il consulente tecnico venga inserito nella commissione e dia il parere al pari degli altri.

PRESIDENTE. Allora, l'articolo 22, secondo la proposta del Governo, anziché venir soppresso, dovrebbe avere la seguente formulazione:

ART. 22.

(*Prova di attitudine professionale*).

« Nel concorso di cui all'articolo precedente la commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati secondo le modalità stabilite dal regolamento ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo senz'altro in votazione.

(*E approvato*).

Poiché ai successivi articoli 23, 24, 25, 26 e 27 non vi sono emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 23.

(*Materie di esame per l'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale*).

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale sono:

a) per le prove scritte:

- 1°) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2°) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;
- 3°) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

b) per la prova orale le materie delle prove scritte ed inoltre:

- 1°) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

2°) istituzioni di diritto civile, di diritto e di procedura penale;

3°) nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

4°) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

(È approvato).

ART. 24.

(Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale).

La commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale è composta:

1°) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2°) da un magistrato di corte di cassazione o di corte d'appello, presidente supplente;

3°) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

4°) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5°) da un docente universitario di materie giuridiche, membro;

6°) da un ispettore di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

(È approvato).

CAPO II.

CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 25.

(Nomina a vice assistente sociale).

Al concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.

(È approvato).

ART. 26.

(Materie di esame per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale).

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale sono:

a) per le prove scritte:

1°) teoria e pratica del servizio sociale;

2°) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

b) per la prova orale: le materie delle prove scritte ed inoltre:

1°) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia;

2°) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale;

3°) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

(È approvato).

ART. 27.

(Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale).

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale è composta:

1°) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2°) da un magistrato di corte d'appello, presidente supplente;

3°) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

4°) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5°) da un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di centro di rieducazione dei minorenni, membro;

6°) da un ispettore di servizio sociale o da altro funzionario della carriera direttiva di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

CAPO III.

PROGRESSIONE NELLE CARRIERE

ART. 28.

(Materie di esame del concorso speciale per la promozione a ispettore di servizio sociale).

Le materie delle prove scritte del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale sono:

1°) legislazione minorile, organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

2°) tecnica del servizio sociale per minorenni;

Domando a me stesso: non sarebbe utile anche qualche nozione di diritto penale?

ANDREUCCI, *Relatore*. Per diventare ispettore di servizio sociale occorre percorrere gli altri gradi e, quindi, una certa conoscenza della procedura di diritto civile e penale già la debbano avere!

COCCO MARIA. È chiaro che qui non ce n'è bisogno, anche perché un certo approfondimento, sia pure in materia di legislazione penale minorile, viene prevista!

ANDREUCCI, *Relatore*. È esplicitamente previsto all'articolo 26.

PRESIDENTE. D'accordo allora.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 29, 30, 31, 32 e 33 non vi sono emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 29.

(Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale).

La commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale è composta:

1°) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2°) da un magistrato di corte di cassazione o di corte d'appello, presidente supplente;

3°) da un magistrato di corte d'appello con funzione di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

4°) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsi-

chiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5°) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

6°) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

(È approvato).

ART. 30.

(Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore del servizio sociale).

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale sono:

1°) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

2°) teoria e pratica del servizio sociale;

3°) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

4°) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1°), 2°) e 3°) del primo comma.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonché sulla psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 31.

(Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale).

La commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale è composta:

1°) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2°) da un magistrato di corte di cassazione o di corte d'appello, presidente supplente;

3°) da un magistrato di corte d'appello con funzioni di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

4°) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5°) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

6°) da un ispettore di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

(È approvato).

ART. 32.

(Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale).

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a primo assistente sociale sono:

1°) teoria e pratica del servizio sociale;

2°) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

3°) legislazione minorile.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonché sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1°) e 2°) del primo comma.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte nonché sulla legislazione minorile e sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

(È approvato).

ART. 33.

(Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale).

La commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale è composta:

1°) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2°) da un magistrato di corte d'appello, presidente supplente;

3°) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

4°) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5°) da un ispettore di servizio sociale, membro;

6°) da un docente di materie di servizio sociale, membro;

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 34:

DISPOSIZIONE PARTICOLARE

TITOLO VIII.

ART. 34.

(Destinazione del personale ad altri uffici).

Il personale dei ruoli di servizio sociale può, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinato, con provvedimento ministeriale, al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, nonché ad istituti o servizi facenti parte dei centri di rieducazione, in misura non superiore a trenta unità.

ANDREUCCI, *Relatore*. Questo articolo è stato oggetto di osservazioni da parte della I Commissione (Affari costituzionali). Se ne propone la soppressione, in quanto praticamente non si vuole stabilire per legge un criterio che, peraltro, è adottato dal Mini-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

stero per ragioni di funzionalità interna. Perciò propongo la soppressione della disposizione particolare dell'articolo 34.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo articolo riguarda la destinazione del personale del servizio sociale presso il Ministero. La I Commissione ha fatto presente che, siccome si tratta di concorso speciale per le sedi periferiche e soprattutto per determinati compiti di assistenza, non è opportuno che questo personale si burocratizzi attraverso il richiamo al Ministero.

Il Governo, pertanto, concorda.

COCCO MARIA. L'articolo prevede una limitazione di trenta unità, cioè considera la opportunità che anche degli assistenti sociali siano presenti al Ministero.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io ho una larga esperienza di queste assegnazioni. I trenta diventerebbero poi sessanta... Ella stessa sarebbe la prima a farmi delle raccomandazioni o... segnalazioni! È meglio che questo personale presti servizio periferico.

PRESIDENTE. Metto in votazione il mantenimento dell'articolo 34 di cui è stata chiesta la soppressione.

(Non è approvato).

L'articolo 34 pertanto è soppresso.

Passiamo all'articolo 35, che in seguito alla soppressione dell'articolo 34, diventa 34:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

ART. 34.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso per titoli ed esami, di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, per 230 posti di vice assistente sociale.

Nella prima applicazione della presente legge i posti nella qualifica di assistente sociale superiore ed occorrendo in quella di primo assistente sociale e di assistente sociale, s'intendono ridotti in misura corrispondente al numero di vice assistenti sociali accedente i 90 posti previsti dalla tabella allegata.

Il titolo del capo invece di « Disposizioni transitorie e finanziarie », potrebbe essere: « Disposizioni finali e transitorie ». È la terminologia più comune.

SILVESTRI. Ma ci sono in questo titolo anche disposizioni finanziarie.

ANDREUCCI, *Relatore*. Nella dizione « Finali e transitorie » sono comprese anche le finanziarie.

A questo articolo 34 propongo una modificazione, determinata da un'osservazione della I Commissione, relativa al raggruppamento degli ultimi tre gradi della carriera di concetto. Nelle tabelle sono indicati 65 assistenti sociali e 90 assistenti sociali aggiunti e vice assistenti sociali. Occorre unire gli uni agli altri e sostituire a 65 e 90 la somma dei due numeri: 155. Questo numero, oltre che nella tabella, va riportato anche all'articolo 34.

VALIANTE. Con questo articolo facciamo attraverso una norma di legge quello che potrebbe essere fatto con provvedimento degli uffici ministeriali.

ANDREUCCI, *Relatore*. Queste norme sono dettate per la prima regolamentazione di questo servizio, che attualmente non è regolamentato neppure come è male regolamentata la progressione in carriera dei giudici.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che la discussione non sia pertinente. Qui è necessaria una norma di legge, altrimenti il Ministero dovrebbe bandire un concorso aperto a tutti i cittadini italiani e non soltanto un concorso riservato, perché l'articolo 34 è da collegare all'articolo 35.

VALIANTE. Ma che nell'articolo 34 debba esserci tutto quel conteggio che ha esposto l'onorevole Andreucci, mi pare impossibile.

SILVESTRI. Dato il rilievo fatto dall'onorevole Ministro sul collegamento tra gli articoli 34 e 35, vorrei esprimere una mia perplessità e chiedere in proposito il parere della Commissione. Se sul piano morale mi rendo conto perfettamente della necessità da cui sono dettate le norme dell'articolo 35, sul piano giuridico non mi pare che sia giusto questo concorso riservato. È possibile negare la possibilità a tutti coloro che si trovano in determinate condizioni e abbiano determinate qualifiche di partecipare sia pure a questo primo concorso?

VALIANTE. Fu già deciso discutendo gli articoli 5 e 6, quando la Commissione fissò i criteri e i requisiti di cui dovevano essere in possesso i ricorrenti.

ANDREUCCI, *Relatore*. Il collega Silvestri osserva che da un punto di vista morale questa norma può essere giusta, perché si tratta di gente che fa questo lavoro da 14 o 15 anni; ma è altrettanto giusta da un punto di vista giuridico?

SILVESTRI. A me non pare che sia giusto riservare un concorso soltanto a coloro che si trovino in una determinata condizione,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

sia pure in quella di aver già espletato per molti anni un determinato servizio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le persone da sistemare quante sono?

ANDREUCCI, *Relatore*. Sono esattamente 232.

COCCO MARIA. Sono 232 le persone previste e sistemate da questa regolamentazione, ma, secondo me, non è pensabile che i ruoli si mantengano a questo livello. Quindi, il primo concorso riservato lo si deve fare proprio per obbligo morale verso quanti finora hanno prestato servizio, avendo la qualifica generica di agente di custodia!

SILVESTRI. In relazione a questo, io mi domando allora se non sarebbe possibile tutelare da una parte determinati interessi acquisiti e, dall'altra — in previsione del fatto che, comunque, subito e non già in un futuro, sia pure abbastanza prossimo, occorrerà assicurare il funzionamento allargando il numero, le possibilità di assunzione! — non sia possibile procedere ad un concorso che dia garanzia a coloro i quali, avendo già espletato il servizio, pongono come titolo di merito il numero di anni prestati in questo servizio, e, allargando il numero delle assunzioni, permettere anche l'accesso ad elementi che non abbiano questa qualifica particolare!

COCCO MARIA. Dovremmo, allora, anche rivedere le tabelle per gli oneri finanziari. Col voler tutelare quelli oggi non in servizio, finiremmo per danneggiare non solo quelli previsti dalla legge, ma, in realtà, altresì le assistenti sociali, in quanto con l'ulteriore estensione finanziaria non credo si abbia questa possibilità. Quindi, esaminiamo la possibilità di regolamentare questa materia!

MIGLIORI. Vorrei chiarire, al collega Silvestri, che proprio tutta la natura della disposizione transitoria ha questo scopo. Abbiamo personale che presta servizio da tredici anni e che ha dimostrato con ciò stesso questa sua capacità professionale. Tanto che, all'articolo 35, lo si esenta da prove. Come potremmo conciliare questa disposizione di carattere transitorio ed equitativo con una disposizione che consentisse anche agli estranei la partecipazione? Quindi, questo primo concorso non può che essere riservato a quegli assistenti che hanno già dato di fatto dimostrazione delle loro capacità, che attendono da tempo la loro sistemazione e circa i quali dobbiamo dire che è qualcosa di veramente assurdo e, in certo senso, non nobile, vedere questi elementi qualificati, considerati, definiti come salariati o come agenti di custodia!

COCCO MARIA. Addirittura pagati a parcella!

MIGLIORI. Pregherei, pertanto, l'onorevole Silvestri di non insistere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è una differenza da rilevare tra l'articolo 35 e l'articolo 36. Mentre, infatti, nell'articolo 35 si dice espressamente che i candidati sono esentati dal possesso del prescritto titolo di studio, nell'articolo 36 è implicito che siano in possesso del titolo di studio. Gli articoli 5 e 6 prescrivono il titolo di studio, inferiore o superiore, a seconda che si tratti dell'una o dell'altra categoria. Allora, nell'articolo 35 si deve prevedere. I requisiti per l'ammissibilità restano sempre quelli fissati dalla legge generale in materia di concorsi.

ANDREUCCI, *Relatore*. Salvo l'articolo 38!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La deroga è stata prevista, infatti, all'articolo 38, là dove dice, al secondo ed ultimo comma, che «...sono altresì ammessi a partecipare in deroga all'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, anche se non siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado»!

COCCO MARIA. Per l'articolo 36, il concorso che si indice per tredici posti di vice dirigente di servizio sociale, resta riservato ai vincitori di concorso per il ruolo non direttivo; cioè, derogando dal requisito del possesso del titolo di studio!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il sistema della legge è il seguente: all'articolo 36, per accedere alla carriera direttiva occorre il titolo di studio prescritto. Per il concorso di cui all'articolo 34 c'è una deroga, stranamente inserita nell'articolo 38, in cui è detto che sono esentati dal possesso del titolo di studio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35.

Ora, questa formula mi pare un po' troppo generica. Vogliamo esser larghi? Ebbene, prescriviamo un titolo di scuola media inferiore, ma pur sempre qualcosa!

ANDREUCCI, *Relatore*. Per sistemare i primi gradi vi sono due sistemi: quello che fissa l'articolo 35 e quello che fissa l'articolo 43. Questo è un concorso e, come avviene in tutti i concorsi, vi possono partecipare tutti coloro che abbiano almeno un anno pieno di servizio. Poi ci sono quelli che hanno più di un anno di servizio, i quali per l'articolo 43 vengono messi in ruolo senza concorso. Perciò attraverso l'articolo 35 en-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

trano in carriera, attraverso l'articolo 43 occupano il secondo e terzo grado della carriera; attraverso l'articolo 36 passano nella carriera direttiva. Per tutti questi concorsi vi è l'eccezione del titolo di studio, che è richiesto dalla norma generale. Infatti all'articolo 38 è stabilita un'eccezione per l'articolo 35.

Per informazioni che ho assunto, si tratta di questo: praticamente ci sono quattro assistenti sociali i quali hanno il certificato di qualifica professionale, ma non hanno il titolo di studio previsto dall'articolo 6, e sono i più anziani, perché probabilmente iniziarono partendo da altre cariche come dipendenti del Ministero di grazia e giustizia. Sono, infatti, coloro per i quali si fa l'eccezione dell'articolo 38, ultimo comma.

PRESIDENTE. E non sarebbe possibile trovare un titolo di studio magari non elevato?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Altrimenti ammetteremmo anche quelli che non abbiano neppure la licenza elementare.

ANDREUCCI, Relatore. I quattro assistenti di cui parlavo hanno un titolo di studio di scuola media inferiore.

PRESIDENTE. Mettiamo magari questo, ma non possiamo escludere qualsiasi titolo!

COCCO MARIA. Anche nelle scuole di servizio sociale che funzionarono prima del 1945 era sempre richiesta, se non obbligatoriamente, una preparazione corrispondente alle scuole medie superiori.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Allora, dal momento che non danneggiamo nessuno, possiamo mettere: « purché siano in possesso di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado ».

PRESIDENTE. Dobbiamo tornare allora all'articolo 34.

ANDREUCCI, Relatore. Ho chiarito perché il numero di 90 deve essere portato a 155. Sostanzialmente questo articolo significa che nel primo concorso vengono messi a concorso 230 posti, senza tener conto delle qualifiche. Nella prima ammissione sono tutti vice assistenti sociali.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Dagli uffici del Ministero mi è stata chiesta la soppressione del secondo comma dell'articolo 34. È meglio sopprimere il secondo comma e unificare le tabelle.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, l'articolo 34 si ridurrebbe al primo comma nella dizione attuale.

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 34.

(È approvato).

Metto in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 34 di cui è stata chiesta la soppressione.

(Non è approvato).

L'articolo 34 resta pertanto così formulato:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia indira un concorso per titoli ed esami, di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, per 230 posti di vice assistente sociale ».

Passiamo all'articolo 35 del disegno di legge. Ne do lettura:

« Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di assistente sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia ed hanno disimpegnato dette funzioni da almeno un anno con qualifica di agente di custodia, salariato temporaneo, salariato permanente, anche se inquadrati ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, insegnante aggregato, o con retribuzione a parcella, in qualità di assistenti presso il centro di servizio sociale per minorenni di Trieste ovvero in posizione di comando da altre Amministrazioni dello Stato con qualsiasi qualifica.

Ai fini del comma precedente è computato nel servizio prestato il periodo di tempo trascorso all'estero con l'autorizzazione del Ministero, per l'acquisizione o il perfezionamento di tecniche di servizio sociale.

Il concorso di cui all'articolo precedente consiste in una prova orale vertente sulle materie previste all'articolo 26.

I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

La Commissione esaminatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 27 ».

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Un'osservazione. Qui è previsto che anche gli assistenti sociali in posizione di comando presso altre Amministrazioni dello Stato possono partecipare. Nessuna difficoltà! Solo pregherei, però, la Commissione di voler aggiungere questa precisazione: « previo rientro nell'Amministrazione della giustizia ». Questo è ovvio, mi pare!

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

COCCO MARIA. Cioè, decaderè dal rapporto di lavoro e di dipendenza da altre Amministrazioni ?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se, per esempio, sono all'O.N.M.I., devono rientrare.

ANDREUCCI, *Relatore*. Ma, sono comandati da altre Amministrazioni. È il contrario !

COCCO MARIA. Per quanto affermato nella legge si intende che possono partecipare, ma attualmente sono dipendenti dalle amministrazioni di enti vari che li hanno assunti !

PRESIDENTE. Allora, al sesto rigo, si dice: « ... o presso il Ministero di grazia e giustizia » ?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, perché, in atto, ci sono !

SILVESTRI. A parte le perplessità già espresse, il nostro gruppo, rendendosi conto delle ragioni di carattere morale che militano in favore di questo articolo, lo vota.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo allora in votazione l'articolo nel testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al successivo articolo 36 del disegno di legge. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per titoli ed esami, di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale riservato ai funzionari della carriera di concetto vincitori del concorso di cui all'articolo 35 che siano in possesso del prescritto titolo di studio.

Possono altresì partecipare al predetto concorso i funzionari della carriera di concetto che siano stati inseriti in ruolo, ai sensi del successivo articolo 44, nella qualifica di assistente sociale ».

ANDREUCCI, *Relatore*. Faccio osservare, per la chiarezza nel procedere dei nostri lavori, che, in seguito alla soppressione dell'articolo 34, occorre cambiare la numerazione per quanto riguarda i successivi articoli. Così, come giustamente precisava l'onorevole Presidente, l'articolo 35 è diventato articolo 34, l'articolo 36 è diventato articolo 35; il 37 ora diventa articolo 36, e così di seguito fino all'ultimo articolo del disegno di legge sarà così. Conseguentemente occorre anche modificare in sede di coordinamento nel contesto dei vari articoli il numero di

riferimento agli articoli che precedono o seguono nell'ordine ogni singolo articolo preso in esame.

Ora, l'articolo 37, diventato articolo 36, lo si può senz'altro approvare nel testo del disegno di legge, e però modificando in esso il riferimento al precedente articolo 35 e quello al susseguente articolo 44, che ricorrono rispettivamente al primo e al secondo comma e che diventano riferimenti al 34 e al 43 !

Questo volevo precisare.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 37 del disegno di legge. Ne do lettura:

« Alle prove del concorso di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 21, 23 e 24.

I candidati sono esonerati dalla prova di attitudine professionale ».

MIGLIORI. Un'osservazione puramente formale ! All'articolo 34 da noi poc'anzi approvato, si dice: « I candidati sono *esentati* dalla prova di attitudine professionale ». Qui, all'articolo 37: « I candidati sono *esonerati* dalla prova di attitudine professionale ». È bene adottare l'una o l'altra dizione !

PRESIDENTE. D'accordo. Nella formulazione del secondo comma, allora, sostituiamo alla parola « esonerati » l'altra « esentati », in analogia con quanto detto in precedenza.

Pertanto, il testo dell'articolo, con la modifica formale suggerita dall'onorevole Migliori, risulta così formulato:

ART. 37.

« Alle prove del concorso di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 21, 28 e 24.

I candidati sono esentati dalle prove di attitudine professionale.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni lo pongo in votazione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 38 del disegno di legge. Ne do lettura:

« In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e), e 6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 36, primo comma, sono

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 35 e 37 anche se:

1°) alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato il 32° anno di età;

2°) siano in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale, purché conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945.

Al concorso di cui all'articolo 35 sono altresì ammessi a partecipare, in deroga all'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 36, primo comma, anche se non siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ».

Anche qui si rende necessario coordinare i vari riferimenti agli articoli precedenti che vi sono nel testo, dicendo, al primo comma: « ...che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 34 e 36... »; e, quindi, poi, al secondo comma: « ...Al concorso di cui all'articolo 34 sono altresì ammessi a partecipare, in deroga all'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma... ».

A questo punto s'inserisce l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo circa l'ultima parte del comma: « ...anche se non siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ». Il Governo propone la seguente formulazione: « ...purché siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ».

Su questo abbiamo già discusso. L'articolo pertanto, nel suo complesso, con le modifiche risultanti dagli emendamenti formali che si rendono anche qui necessarie come coordinamento con i precedenti articoli e come da emendamento proposto dal Governo risulta così formulato:

In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e), e 6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 36, primo comma, sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 35 e 37 anche se:

1°) alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato il 32° anno di età;

2°) siano in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una

scuola annuale di servizio sociale, purché conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945.

Al concorso di cui all'articolo 35 sono altresì ammessi a partecipare, in deroga all'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 36, primo comma purché siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39 del disegno di legge. Ne do lettura:

I titoli soggetti a valutazione nei concorsi di cui agli articoli 35 e 37 sono:

1°) l'attività di servizio sociale prestata presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o anche presso il Ministero di grazia e giustizia;

2°) le pubblicazioni.

La commissione esaminatrice del concorso valuta l'attività di servizio sociale di cui al n. 1°) del comma precedente con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Nel valutare i titoli la commissione attribuisce sino a cinque decimi.

ANDREUCCI, *Relatore*. Si rendono anche qui necessarie le modifiche formali relative ai riferimenti agli articoli precedenti. Vorrei, però, chiedere se, dicendo: « La commissione esaminatrice del concorso valuta l'attività di servizio sociale di cui al n. 1°) del comma precedente con le modalità stabilite nel bando di concorso », in questo caso si tratta proprio del bando?

PRESIDENTE. Sì, rimane chiarito, per quanto di per sé evidente, che nel secondo comma di questo articolo 39 resta confermato il bando di concorso, in quanto si tratta di un bando consequenziale a quanto già introdotto!

Allora, l'articolo, con le modifiche formali che si rendono necessarie per coordinare il riferimento agli articoli precedenti, può restare formulato come nel testo di cui ho dato lettura.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ai successivi articoli 41 e 42, ora rispettivamente articoli 40 e 41 del disegno di legge, non si rendono necessarie modifiche. Poiché

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

non vi sono emendamenti li pongo successivamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 40.

L'attestazione degli anni di servizio prestati dagli assistenti sociali presso gli uffici di servizio sociale per minorenni verrà rilasciata, a richiesta dell'interessato, dal Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 41.

Nelle commissioni esaminatrici dei concorsi di accesso e di progressione nelle carriere del personale di servizio sociale e fino a che non sia coperto alcun posto nelle rispettive qualifiche, i funzionari della carriera direttiva di servizio sociale, membri, saranno sostituiti dai funzionari come appresso indicati:

1°) il funzionario di cui al n. 6°) dell'articolo 24 sarà sostituito da un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di centro di rieducazione dei minorenni;

2°) il funzionario di cui al n. 6°) dell'articolo 27 sarà sostituito da un docente di materie di servizio sociale;

3°) il funzionario di cui al n. 6°) dell'articolo 31 sarà sostituito da un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

4°) il funzionario di cui al n. 5°) dell'articolo 33 sarà sostituito da un direttore di centro di rieducazione dei minorenni.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 43, ora articolo 42 del disegno di legge. Ne do lettura:

« Ai fini della progressione in carriera è riconosciuta ai vincitori del concorso di cui all'articolo 35 l'anzianità di servizio prestato presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia con le qualifiche di cui all'articolo 36 ».

Anche qui necessita, credo, qualche modifica.

ANDREUCCI, *Relatore*. Una sola modifica, relativa al riferimento all'articolo 35, diventato articolo 34!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42, con le modifiche di carattere formale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 44, che diventa 43:

« Entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 35, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire rispettivamente:

nella qualifica di assistente sociale aggiunto il personale cui sia stata riconosciuta un'anzianità non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni;

nella qualifica di assistente sociale il personale cui sia stata riconosciuta un'anzianità superiore a sette anni ».

Domando se è previsto il termine entro il quale deve essere fatto il regolamento di cui si è parlato all'articolo 21.

ANDREUCCI, *Relatore*. Non è previsto. Questi concorsi hanno un regolamento che stiamo facendo adesso. L'articolo 21 parla del regolamento dei concorsi normali.

PRESIDENTE. Dobbiamo ricordarci di farlo, questo regolamento, prima di finire l'ultimo articolo del disegno di legge. Una ultima norma potrebbe dire: « Entro *tot* mesi per il servizio sociale di cui all'articolo 21 deve essere emanato un regolamento ». Potrebbe essere inserita questa disposizione tra le norme « finali e transitorie ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, altrimenti si riferisce anche al concorso speciale.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire: « Salvo quanto disposto nel presente capo, il regolamento di cui all'articolo 21 deve essere emanato entro quattro mesi ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarà meglio entro sei mesi.

ANDREUCCI, *Relatore*. Non comprendo bene la necessità di questa norma. Il regolamento per l'accesso alla carriera l'abbiamo già fatto, il regolamento per il personale...

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non possiamo dire che abbiamo fatto il regolamento nella legge! Se si vuole chiarire che questo concorso speciale si fa indipendentemente dal regolamento, bisogna inserire la norma proposta dal Presidente. Si può mettere alla fine, prima delle tabelle.

ANDREUCCI, *Relatore*. Quale materia, al di fuori di quella dell'attitudine professionale, dovrà essere regolamentata?

PRESIDENTE. Ma l'articolo 21 prevede un regolamento. Il regolamento potrà contenere quelle cose che non mettiamo in sede di legge.

Metto in votazione l'articolo 43.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

Passiamo all'articolo 44:

« Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, gli assistenti sociali inseriti in ruolo hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio riconosciuti ai sensi dell'articolo 43, ai fini del trattamento di quiescenza ».

Poiché nessuno chiede la parola e non vi sono proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 45:

« Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 37, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire nella qualifica di dirigente aggiunto di servizio sociale i vincitori del concorso ai quali è stata riconosciuta, ai sensi dell'articolo 43, un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni.

Nella prima applicazione della presente legge i posti con qualifica di dirigente di servizio sociale di intendono eventualmente ridotti in misura corrispondente al numero di dirigenti aggiunti eccedenti gli 11 posti previsti dalla tabella allegata ».

Bisogna togliere l'ultimo comma. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 45.

(È approvato).

Metto in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 45 di cui è chiesta la soppressione.

(Non è approvato).

L'articolo resta pertanto così formulato:

« Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 36 il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire nella qualifica di dirigente aggiunto di servizio sociale i vincitori del concorso ai quali è stata riconosciuta, ai sensi dell'articolo 43, una anzianità di servizio non inferiore a sette anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47, che diventa articolo 46:

« I funzionari di ogni qualifica della carriera di concetto di servizio sociale possono

essere preposti alla reggenza di uffici di servizio sociale finché non siano coperti per la prima volta, in ciascuna qualifica della carriera direttiva, tutti i posti previsti in organico.

I funzionari della carriera di concetto con qualifica di assistente sociale, assistente sociale aggiunto e vice assistente sociale possono essere preposti a compiti di supervisione finché non siano coperti per la prima volta tutti i posti previsti in organico nelle qualifiche di assistente sociale superiore e primo assistente sociale ».

Poiché nessuno chiede la parola e non vi sono proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 48, che contiene una norma finanziaria, occorre introdurre col numero 47 un articolo aggiuntivo:

« Ferme le disposizioni del presente titolo, il regolamento previsto dall'articolo 21 sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Metto in votazione l'articolo 47 aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 48:

« Alla spesa di lire 362.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento concernente il fondo, di parte ordinaria, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando agli esperti: va bene lasciare « esercizio finanziario 1961-62 »? Il disegno di legge fu approvato dal Senato il 30 maggio 1961. Sono evidentemente fondi riportati nell'attuale esercizio.

PRESIDENTE. Fino al 30 giugno siamo ancora nell'esercizio 1961-62.

Metto in votazione l'articolo 48.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1962

Passiamo alle tabelle:

TABELLA DELL'ORGANICO DEI RUOLI
DEL PERSONALE
DI SERVIZIO SOCIALE

Carriera direttiva.

Coeff. 500	Ispettori di servizio sociale	N.	3
» 402	Dirigenti superiori di servizio sociale	»	6
» 325	Dirigenti di servizio sociale	»	9
» 271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale	»	11
» 229	Vice dirigenti di servizio sociale	»	13
		N.	42

Carriera di concetto.

Coeff. 402	Assistenti sociali superiori	N.	30
» 325	Primi assistenti sociali	»	45
» 271	Assistenti sociali	»	65
» 229	Assistenti sociali aggiunti	»	90
» 202	Vice assistenti sociali.)		
		N.	230

Bisogna riunire in un'unica graffa le ultime tre qualifiche della carriera direttiva, con l'unico numero di 33 e le ultime tre qualifiche di concetto con l'unico numero di 155.

Metto in votazione gli emendamenti che ho ora enunciato.

(Sono approvati).

Metto in votazione le tabelle, che, modificate secondo gli emendamenti ora approvati, risultano essere le seguenti:

TABELLA DELL'ORGANICO DEI RUOLI
DEL PERSONALE
DI SERVIZIO SOCIALE

Carriera direttiva.

Coeff. 500	Ispettori di servizio sociale	N.	3
» 402	Dirigenti superiori di servizio sociale	»	6
» 325	Dirigenti di servizio sociale	»	9
» 271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale	»	11
» 229	Vice dirigenti di servizio sociale	»	13
		N.	42

Carriera di concetto.

Coeff. 402	Assistenti sociali superiori	N.	30
» 325	Primi assistenti sociali	»	45
» 271	Assistenti sociali	»	65
» 229	Assistenti sociali aggiunti	»	90
» 202	Vice assistenti sociali.)		
		N.	230

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI